

In questo numero:

- **Risoluzione anticipata del contratto di consulenza**
- **Diritto di successione: polizza vita ed eredità**
- **IVA: acquisto di credito iva e suo utilizzo**
- **Imposta sostitutiva di rivalutazione: rimborso anche post fusione**
- **Pace fiscale su pvc e atti di accertamento**
- **“Adeguamenti” da transfer pricing fuori campo IVA**

LEGAL

- **Legittimi i controlli per verificare le cause dell'assenza del lavoratore dal luogo di lavoro**

RISOLUZIONE ANTICIPATA DEL CONTRATTO DI CONSULENZA

Qualora, in un contratto di **consulenza**, sia previsto un **termine di durata**, questo, in linea generale, va interpretato quale **garanzia per il cliente** di beneficiare della prestazione del consulente per un certo periodo di tempo. Se quindi il **cliente** decide di **sciogliere anticipatamente** il rapporto, **lo può fare**, in quanto il **vincolo** di durata è **a carico del solo prestatore**. Se si volessero vincolare entrambe le parti alla durata del contratto, sarebbe necessario inserirvi una **clausola di rinuncia al recesso**. A stabilirlo è la Cassazione (sentenza n. 25668 del 15.10.2018), a proposito di un contratto di consulenza legale, anticipatamente sciolto dal cliente, ma che si ritiene possa valere anche per altre forme di consulenza.

DIRITTO DI SUCCESSIONE: POLIZZA VITA ED EREDITA'

Come confermato dalla Cassazione (sentenza n. 25635 del 15.10.2018), la **designazione** degli **eredi testamentari non comporta** automaticamente (qualora non ci sia coincidenza) la **modifica del beneficiario della polizza**, in quanto **quest'ultima non entra** a far parte del **patrimonio ereditario**. La **designazione** del **beneficiario**, che è espressa ed autonoma rispetto alla parte restante dell'attivo ereditario, può essere compiuta **nell'ambito dello stesso contratto di assicurazione** (in sede di sua stipula o di sua modifica) o con un **successivo testamento**, e nelle stesse forme **può essere revocata**.

IVA: ACQUISTO DI CREDITO IVA E SUO UTILIZZO

Secondo l'Agenzia delle Entrate e consolidata giurisprudenza, il **credito IVA acquistato non consente** al suo acquirente **l'utilizzo in compensazione orizzontale** (con debiti fiscali o contributivi), in quanto soggetto diverso da colui che ha maturato il predetto credito. Ciò si desumerebbe dalla lettura dell'art. 17, comma I, del D. Lgs. n. 241/1997 e dalla risoluzione dell'Agenzia delle Entrate n. 140/2017.

IMPOSTA SOSTITUTIVA DI RIVALUTAZIONE: RIMBORSO ANCHE POST FUSIONE

Può verificarsi il caso in cui una persona fisica privato **rivaluti** una **partecipazione** (artt. 5 e 7 Legge n. 448/2001 e successive proroghe), dopo di che la società partecipata sia **incorporata** da altra società. Secondo la Commissione Tributaria Regionale della Lombardia (sentenza n. 1318/19/2018), in sede di rivalutazione delle **azioni ottenute in concambio**, la persona fisica di cui sopra può chiedere il **rimborso dell'imposta sostitutiva** corrisposta in sede della prima rivalutazione. Per l'Agenzia delle Entrate, il rimborso in parola spetterebbe solamente nel caso di fusione diretta, ma non in quello di fusione inversa. Quest'ultima tesi è da rigettare in quanto i **risultati giuridici ed economico-patrimoniali delle due forme di fusione sono identici**, sia sotto il profilo qualitativo, sia quantitativo; anche autorevole dottrina (Stefano Mazzocchi-Sole-24 ore del 22.10.2018) si è espressa in linea con la Commissione Tributaria citata.

PACE FISCALE SU PVC E ATTI DI ACCERTAMENTO

Lo scorso 24 ottobre è stato pubblicato sulla Gazzetta Ufficiale il **D.L. 119/2018** recante disposizioni urgenti in materia fiscale e finanziaria. Tutte le norme hanno come comune denominatore la possibilità di **definire in maniera agevolata** le posizioni **senza** corrispondere **sanzioni e interessi**. L'art. 1 tratta della **definizione integrale dei PVC consegnati entro il 24.10.18** e per i quali a tale data non è ancora stato notificato un avviso d'accertamento o ricevuto un invito al contraddittorio. Per aderire occorre **presentare una dichiarazione integrativa** o una prima dichiarazione (se omessa) **entro il 31.05.19**. Non possono essere utilizzate a scomputo dei maggiori imponibili dichiarati ulteriori perdite pregresse rispetto a quelle già indicate nelle dichiarazioni originarie. Il versamento deve avvenire entro il 31.05.19 in un'unica soluzione o in un massimo di 20 rate.

Il successivo art. 2 tratta della **definizione agevolata degli atti del procedimento di accertamento**, perciò: - avvisi di accertamento, di rettifica e di liquidazione e gli atti di recupero, **notificati entro il 24.10.18**, non impugnati e ancora impugnabili; - accertamenti con adesione sottoscritti entro il 24.10.18; - inviti a comparire notificati entro il 24.10.18. Questi possono essere **definiti** con il pagamento delle somme dovute per le imposte **entro 30 giorni dal 24.10.18** (perciò entro il 23.11.18), eccetto per l'accertamento con adesione il cui termine è di 20 giorni dal 24.10.18 perciò entro il 13.11.18. Le somme possono essere rateizzate in un massimo di 20 rate trimestrali di pari importo. Per quanto riguarda la sanatoria degli **avvisi**

bonari, attualmente non compresi del decreto, il Governo ha espresso un'apertura favorevole all'estensione della norma (si veda Il Sole 24 Ore del 1° novembre).

"ADEGUAMENTI" DA TRANSFER PRICING FUORI CAMPO IVA

L'Agenzia delle Entrate, con risposta all'interpello n. 60 pubblicata il 2/11/2018, afferma che i contributi derivanti dallo scostamento tra il **profitto realizzato** in una transazione di compravendita di beni e quello **determinato secondo il criterio di libera concorrenza** non è configurabile come prestazione di servizi ai sensi dell'art. 3 del DPR 633/72 e, pertanto, **non è imponibile IVA**. Infatti, perché tale transazione possa incidere sulla base imponibile IVA, è necessario che: - vi sia un corrispettivo; - che siano individuabili le cessioni di beni/prestazioni di servizi cui il contributo si riferisce; - che esista un legame diretto tra le cessioni di beni/prestazioni di servizi ed il contributo. Non essendo rilevabile, nel caso di specie, un legame diretto fra gli adeguamenti derivanti dal suddetto scostamento e le singole cessioni di beni, non è ravvisabile una variazione della base imponibile ai fini IVA.

LEGAL

LEGITTIMI I CONTROLLI PER VERIFICARE LE CAUSE DELL'ASSENZA DEL LAVORATORE DAL LUOGO DI LAVORO

L'art. 2 dello Statuto dei Lavoratori (L. n. 300/1970), nel precludere il controllo sull'attività lavorativa in sé considerata effettuato tramite agenzie investigative, **non impedisce però al datore di lavoro di avvalersi dell'attività di quest'ultime qualora per necessità di verifica sugli eventuali comportamenti illeciti commessi dai dipendenti in occasione dello svolgimento della prestazione lavorativa**. È quanto statuito dalla Corte di Cassazione - Sez. Lavoro, la quale, con Sentenza n. 8373/2018, ha giudicato legittimo il licenziamento intimato da una società assicurativa ad un proprio dipendente all'esito di un controllo effettuato tramite agenzia investigativa. Dallo stesso, invero, erano emersi i **ripetuti ritardi del dipendente ed il mancato svolgimento, per 10 giorni consecutivi, dell'attività lavorativa** che avrebbe dovuto compiere al di fuori dei locali aziendali. Confermando quanto già statuito nei precedenti gradi di giudizio, la Suprema Corte ha chiarito come **rientri nei poteri del datore di lavoro l'impiego di investigatori privati per controllare, "anche occultamente", l'adempimento delle prestazioni lavorative** - "senza che vi ostino né il principio di correttezza e buona fede nell'esecuzione dei rapporti, né il divieto di cui all'art. 4 della legge n. 300/1970 riferito esclusivamente all'uso di apparecchiature per il controllo a distanza". Tutto ciò a condizione che **tale controllo non sconfini nella vigilanza dell'attività lavorativa vera e propria**, riservata ex art. 3 dello Statuto dei Lavoratori al datore di lavoro e ai suoi collaboratori. Nel caso di specie, "il controllo non era diretto a verificare le modalità di adempimento dell'obbligazione lavorativa" ma, piuttosto, "le cause dell'assenza del dipendente dal luogo di lavoro, concernenti appunto il mancato svolgimento dell'attività lavorativa da compiersi anche all'esterno della struttura aziendale". Pertanto, **la Corte ha ritenuto lecite le modalità di controllo impiegate dalla società assicurativa e, di riflesso, legittimo il licenziamento per giusta causa intimato al dipendente**.

MERCATO

| EURIBOR | 08/11/18 | 31/10/18 | 31/12/17 | CAMBI | 08/11/18 | 31/10/18 | 31/12/17 | SPREAD | 08/11/18 | 31/10/18 | 31/12/17 |
|---------|----------|----------|----------|------------|----------|----------|----------|----------------------|----------|----------|----------|
| 3 mesi | -0,321 | -0,322 | -0,334 | Euro - USD | 1,142 | 1,132 | 1,199 | Btp vs BUND 10 years | 293,3 | 303,7 | 186,8 |
| 6 mesi | -0,261 | -0,263 | -0,275 | Euro - yen | 129,90 | 128,15 | 135,01 | | | | |
| 1 anno | -0,150 | -0,151 | -0,189 | | | | | | | | |

Questa pubblicazione riporta riflessioni, valutazioni e notizie su temi fiscali, economici e legali, inerenti l'attività di avvocato e commercialista. I vari argomenti sono affrontati e risolti su basi assolutamente generali, senza poter tenere conto delle specificità che ogni singolo caso concreto inevitabilmente presenta. Le informazioni qui riportate non intendono pertanto offrire alcuna indicazione immediatamente applicabile, né in alcun modo sostituire il rapporto professionista-cliente. Per queste ragioni, in relazione ad ogni caso concreto, si raccomanda di chiedere parere al proprio professionista di riferimento, prima di mettere in pratica qualsiasi indicazione qui pubblicata.